



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 188/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBBLIMED S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TRM”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05
(CONTESTAZIONE N. 08 ANNO 2017/N°24984/2017 - PROC. 62/17/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 28 aprile 2017, la violazione da parte della società Publilimed S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRM", delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 13 al 19 febbraio 2017.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - cont. n. 8 del 2017- in data 10 maggio 2017 e notificata in pari data alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra riportate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 13 al 19 febbraio 2017, per la diffusione di "*pubblicità eccedente i tetti consentiti*", di "*spot non riconoscibili come tali*" e, infine, per aver "*interrotto con due break pubblicitari il notiziario televisivo di durata inferiore a 60 minuti*".

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha riscontrato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, così come segue:

Il giorno 14 febbraio 2017 nella fascia oraria 12.00.00/13.00.00, nella misura dell'0,6%.

Il giorno 15 febbraio 2017 nella medesima fascia oraria, nella misura dell'0,9%.

Il giorno 16 febbraio 2017 nella medesima fascia oraria, nella misura dell'0,2%.

Il giorno 17 febbraio 2017 nella medesima fascia oraria nella misura dell'0,6%.

Il giorno 18 febbraio 2017 nella medesima fascia oraria, nella misura dell'0,6%.

Il giorno 19 febbraio 2017 nella fascia oraria 13.00.00/14.00.00, nella misura del 28,67%.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha rilevato la non riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse, così come segue:

Il giorno 13 febbraio 2017 dalle ore 00.36.32 alle ore 00.37.32 e dalle ore 14.11.44 alle ore 14.14.41.

Il giorno 14 febbraio 2017 dalle ore 18.47.45 alle ore 19.02.53 e dalle ore 22.38.32 alle ore 22.41.03.

Il giorno 15 febbraio 2017 dalle ore 07.30.40 alle ore 07.32.19 e dalle ore 18.47.47 alle ore 19.02.55.

Il giorno 16 febbraio 2017 dalle ore 16.58.19 alle ore 16.58.39 e dalle ore 22.54.22 alle ore 22.56.53.

Il giorno 17 febbraio 2017 dalle ore 00.13.48 alle ore 00.14.48 e dalle ore 20.17.24 alle ore 20.21.27.

Il giorno 18 febbraio 2017 dalle ore 06.19.27 alle ore 06.19.59 e dalle ore 20.27.43 alle ore 20.31.45.

Il giorno 19 febbraio 2017 dalle ore 13.26.34 alle ore 14.01.48 e dalle ore 23.43.45 alle ore 23.44.45.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha rilevato, nelle giornate di programmazione televisiva sopra riportate la trasmissione di notiziari televisivi di durata inferiore a sessanta minuti interrotti dalla messa in onda di due *break* pubblicitari, così come segue:

Il giorno 13 febbraio 2017, i notiziari televisivi trasmessi dalle ore 14.15.00 alle ore 14.47.59 e dalle ore 22.34.33 alle ore 23.05.29 sono stati, rispettivamente, interrotti da *break* pubblicitari dalle ore 14.19.49 alle ore 14.22.58 e dalle ore 14.38.55 alle ore 14.41.25, dalle ore 22.40.27 alle ore 22.43.36 e dalle ore 22.55.14 alle ore 22.57.43.

Il giorno 14 febbraio 2017 i notiziari televisivi trasmessi dalle ore 15.20.07 alle ore 15.51.52 e dalle ore 20.31.39 alle ore 21.02.24 sono stati, rispettivamente, interrotti da *break* pubblicitari dalle ore 15.24.35 alle ore 15.27.53 e dalle ore 15.43.28 alle ore 15.46.15, dalle ore 20.36.15 alle ore 20.39.25 e dalle ore 20.55.02 alle ore 20.57.29.

Il giorno 15 febbraio 2017 i notiziari televisivi trasmessi dalle ore 20.31.41 alle ore 21.03.26 e dalle ore 22.39.44 alle ore 23.11.35 sono stati, rispettivamente, interrotti da *break* pubblicitari dalle ore 20.36.00 alle ore 20.39.12 e dalle ore 20.56.01 alle ore 20.58.30, dalle ore 22.44.08 alle ore 22.47.19 e dalle ore 23.04.08 alle ore 23.06.36.

Il giorno 16 febbraio 2017 i notiziari televisivi trasmessi dalle ore 15.20.05 alle ore 15.51.43 e dalle ore 22.57.06 alle ore 23.30.27 sono stati, rispettivamente, interrotti da *break* pubblicitari dalle ore 15.22.44 alle ore 15.25.49 e dalle ore 15.43.10 alle ore 15.46.00, dalle ore 23.00.10 alle ore 23.03.00 e dalle ore 23.23.56 alle ore 23.26.51.

Il giorno 17 febbraio 2017 i notiziari televisivi trasmessi dalle ore 15.21.08 alle ore 15.52.55 e dalle ore 22.53.04 alle ore 23.24.12 sono stati, rispettivamente, interrotti da *break* pubblicitari dalle ore 15.26.57 alle ore 15.30.02 e dalle ore 15.43.15 alle ore 15.46.11, dalle ore 22.55.29 alle ore 22.58.19 e dalle ore 23.15.49 alle ore 23.18.44.

Il giorno 18 febbraio 2017 i notiziari televisivi trasmessi dalle ore 15.14.02 alle ore 15.45.40 e dalle ore 22.43.32 alle ore 23.15.06 sono stati, rispettivamente, interrotti da *break* pubblicitari dalle ore 15.16.14 alle ore 15.19.20 e dalle ore 15.36.55 alle ore 15.39.16, dalle ore 22.49.38 alle ore 22.52.26 e dalle ore 23.05.26 alle ore 23.08.21.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare, in data 9 giugno 2017, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi, ha eccepito quanto segue:

- a) la contestazione in ordine alla non riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse non è fondata, in quanto *“tutti i messaggi pubblicitari sono stati trasmessi nell’ambito di spazi a tal fine dedicati perfettamente distinti dagli ambiti dei programmi di intrattenimento e di informazione giornalistica e sempre distinti dal contenuto editoriale”*;
- b) i notiziari televisivi oggetto di contestazione hanno una durata superiore a trenta minuti e, pertanto, dal momento che la disposizione normativa presuntivamente violata consente la messa in onda di una interruzione pubblicitaria ogni trenta minuti, la stessa è stata interpretata *“nel senso di consentire una ulteriore interruzione ove il notiziario sia di durata superiore ai trenta minuti”*;
- c) ai fini della verifica dell’avvenuto o meno superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, *“la durata complessiva del tempo dedicato alla pubblicità va invece determinata al netto dei frame neri tra uno spot e l’altro calcolati questi ultimi secondo la loro effettiva consistenza e non secondo la loro solo ipotetica durata”*, in quanto *“gli intervalli di non trasmissione dei messaggi trasmessi risultano più lunghi della durata sbrigativamente determinata dall’accertatore”*. Inoltre, il calcolo effettuato risulta erraneo, in quanto *“sono stati calcolati pure i tempi degli annunci della emittente dedicati ai propri programmi ed attività che non rientrano invece nel computo dell’affollamento”*. *“Il calcolo risulta infine errato perché è stato computato un secondo in più per ogni ora di osservazione”*. Inoltre, la parte ha eccepito che la comunicazione commerciale audiovisiva denominata *“The New Trends”* *“avente scopo promozionale”* sia *“conforme alle caratteristiche delle telepromozioni”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

L’Ispettorato Territoriale Sicilia, su richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, in data 21 giugno 2017, ha precisato quanto segue:

- *“Tutti i break che sono stati definiti non prontamente riconoscibili come tali, non sono distinti dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione”*.
- *“Anche le telepromozioni rientrano nella pubblicità tabellare al pari degli spot per cui, il cambio di tipologia non ha influito sul calcolo degli affollamenti pubblicitari”*.
- *“La normativa sui notiziari consente una sola pausa pubblicitaria per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*.

- “*La detrazione convenzionale di 10/25 di secondo per ogni spot trasmesso è stata attuata su disposizione dell’AGCOM*”.

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 18 luglio u.s., ha proposto a questa Autorità “*di irrogare la sanzione nella misura del minimo edittale, in quanto il settore radio-televisivo versa in una situazione di grave criticità economica*” nei confronti della società Publimed S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 37, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Riguardo alla contestazione della violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, dalla documentazione in formato elettronico versata in atti si rileva che le comunicazioni commerciali audiovisive in esame risultano riconoscibili come tali, in quanto è presente, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo l’apposita dicitura nel corso della messa in onda delle stesse.

Riguardo alla contestazione della violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, si fa osservare, innanzitutto, che la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm*), del d.lgs. n. 177/05 e art. 1, comma 1, *lett. f*), della delibera n. 538/01/CSP. Dalla documentazione versata in atti risulta che la comunicazione commerciale audiovisiva denominata “*The New Trends*”, riconoscibile, tra l’altro, mediante l’inserimento sullo schermo televisivo della scritta “*messaggio promozionale*”, diretta a stimolare, mediante il ricorso a toni particolarmente elogiativi, la fornitura di una serie di beni e, pertanto, deve essere qualificata come telepromozione. In altri termini, la pubblicità televisiva in questione è da qualificarsi quale telepromozione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm*), del d.lgs. n. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, *lett. f*), della delibera n. 538/01/CSP, dal momento che, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta a promuovere determinati beni, c.d. invito a proporre, si è stimolato l’acquisto dei prodotti mediante l’esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi beni, privi di immediati effetti negoziali in diretta televisiva. Ricorrendo, tra l’altro, all’espressione “*quindi cosa aspettate veniteci a trovare*”, la presentatrice della telepromozione si limita a sollecitare un’eventuale successiva transazione che avverrà al di fuori dello spazio televisivo, ove la comunicazione commerciale è diffusa. Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, una volta qualificata come telepromozione la predetta comunicazione commerciale audiovisiva e considerato che la “*telepromozione*” non è da computarsi nel calcolo diretto ad accertare il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario,

secondo un consolidato orientamento di questa Autorità (cfr. delibere nn. 89/13/CSP, 111/14/CSP, 21/15/CSP e, da ultimo, delibere nn. 88/17/CSP, 89/17/CSP e 92/17/CSP), non si riscontra il superamento del limite di affollamento pubblicitario, ai sensi dell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n. 177/05 nelle giornate di programmazione televisiva e nelle relative fasce orarie sopra indicate.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, la trasmissione dei notiziari televisivi per una durata lorda superiore a trenta minuti, ma inferiore a sessanta minuti, è stata interrotta dalla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente a quella prescritta dalla norma testé citata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata posta a tutela dell'integrità e del valore del notiziario televisivo, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, in quanto minano l'aspettativa di quest'ultimi a fruire di programmi televisivi il più possibili integri.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Publilimed S.p.A. negli anni precedenti è stata già sanzionata (v. delibere nn. 37/13/CSP e 74/16/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque la situazione economica della società Publilimed S.p.A. presenti condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Registro Imprese), tuttavia si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di diversi *spot* pubblicitari interruttivi di notiziari televisivi, deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecento-novantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei giornate di programmazione televisiva (n. 6) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Publilimed S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRM", cod. fisc. 04546250822, con sede legale in Palermo (PA), alla Viale della Regione Siciliana, 4468, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodici-milatrecentonovantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 188/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 188/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi